

(N. 875)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1954

Riconoscimento del titolo di ingegnere ai diplomati dei corsi per tecnici superiori istituiti con disposizione ministeriale del 7 luglio 1927 presso il Regio Istituto industriale di Torino negli anni 1927 e 1928.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione ha finalità morali oltre che giuridiche poichè vuole essere un giusto riconoscimento ai sacrifici di studi severi sostenuti da poche decine di allievi, i quali compiuti i corsi superiori istituiti presso il Regio Istituto industriale di Torino e regolarmente diplomatisi, furono reputati così meritevoli da trovar interessato riconoscimento presso le più note industrie italiane dell'epoca, sì che in piena crisi economica — 1931 e 1932 — furono assunti a ottime condizioni ed oggi ricoprono incarichi di rilevante importanza nelle varie branche dell'attività produttiva nazionale.

Negli anni 1922 e 1923, i licenziati dalle Scuole medie tecniche inferiori dell'epoca ben sapevano, all'atto della loro iscrizione nei Regi Istituti medi superiori industriali, che al termine del relativo corso di 4 anni, dopo aver conseguito il titolo di perito industriale, avevano assoluto diritto a iscriversi ai Politecnici e ad altre Facoltà universitarie similari.

Senonchè, all'improvviso, con effetto retroattivo e non tenendo alcun conto di un diritto inequivocabilmente acquisito, dal 1925 fu vietato l'ingresso dei periti industriali nei Politecnici e tale legge colpì, conseguentemente, proprio gli iscritti ai Regi Istituti industriali prima dell'entrata in vigore di detta legge che violava i più elementari principi del diritto.

Successivamente, per esaminare il problema della istruzione industriale superiore, venne nominata, con regio decreto 18 ottobre 1925, una Commissione la quale riconobbe l'opportunità di istituire corsi di studi superiori, con durata triennale, ai quali si potesse accedere con la licenza di Istituto industriale.

Con lettera 7 luglio 1927, a firma dell'onorevole Belluzzo (allora Ministro dell'economia nazionale) veniva dato incarico al Regio Istituto industriale di Torino di istituire, a titolo di esperimento, nell'anno 1927-28 un « Corso di studi superiori per costruttori meccanici ». Con altro provvedimento pure a firma dell'onorevole Belluzzo, in data 30 luglio 1927, veniva

approvato il progetto di istituzione di un corso di studi per « tecnici superiori di officina » nelle specializzazioni metallurgia, fonderia e costruzioni meccaniche, mentre venivano fissati programmi, aggiungendo che al valore legale del titolo agli effetti dei concorsi, si sarebbe provveduto con « decisione ministeriale sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale ».

In data 25 agosto 1927 il Regio Istituto industriale di Torino pubblicava, con un manifesto che diffondeva largamente mediante circolari ed a mezzo della stampa quotidiana, la decisione ministeriale che stabiliva l'apertura di un « Corso di studi superiori » per conseguire il diploma di « tecnico superiore ». Il manifesto specificatamente affermava:

« Il Regio Istituto industriale di Torino, con l'approvazione del Ministro dell'economia nazionale, si propone di formare con intendimenti pratici, ma con la base teorica indispensabile, tecnici superiori di officina, convenientemente specializzati nei vari rami che interessano le industrie italiane. In questo primo anno sono aperte le iscrizioni ad un corso di studi superiori per conseguire il diploma di tecnico superiore nelle specializzazioni: elettrotecnica, telefonia. Titolo di ammissione è la licenza della Sezione meccanici elettricisti nei Regi Istituti industriali del Regno. *Il numero dei posti è limitato a 30 e cioè 15 per ognuno di essi corsi*: l'accoglimento delle domande sarà fatto in base ai risultati della carriera scolastica percorsa dai giovani nei rispettivi istituti dai quali provengono. I corsi sono triennali. Il diploma si consegue dopo aver superati tutti gli esami speciali ed ottenuto idoneità, mediante esame di abilitazione professionale per il quale la Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro dell'economia nazionale. Il conseguimento del diploma conferirà il titolo di tecnico superiore nella specializzazione richiesta. Fra i diplomati di ogni anno i primi 15 classificati, in seguito ad accordi intervenuti con le locali organizzazioni industriali, avranno la possibilità di essere subito occupati nell'industria ».

Gli onorevoli colleghi potranno osservare come il corso per tecnici superiori fosse così severo per gli studi e fosse così selezionatore

dei valori scolastici individuali degli allievi da limitare a soli 30 posti il corso stesso fra le migliaia dei licenziati dai Regi Istituti industriali e da assicurare, per la serietà dell'insegnamento praticato, l'immediata sistemazione dei diplomati nel settore della grande industria.

Il corso aveva regolarmente inizio nell'ottobre 1927 e ad esso erano iscritti solo 22 studenti che, salvo le causali d'uso, pagavano la quota di lire 1000, oltre la tassa di lire 20 per ogni esame alla fine di ogni anno.

Nel luglio 1928 il manifesto veniva ripubblicato, sempre con gli stessi affidamenti e le stesse promesse ed al primo anno venivano iscritti solo altri 15 allievi che pagavano le relative tasse come sopra.

I corsi si svolsero con grande entusiasmo da parte degli iscritti e con il concorso fattivo ed interessato degli industriali. Le lezioni e le esercitazioni occupavano una media di 7-8 ore al giorno; le domeniche erano utilizzate per visite ad impianti industriali e stabilimenti e, durante il periodo di vacanze estive, veniva effettuato il tirocinio di due mesi presso le grandi industrie. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle visite ed al tirocinio era obbligatoria e tale si mantenne senza eccezioni.

Il carattere di studi superiori dei corsi, oltre che dalla loro stessa denominazione, risulta dallo schema di pagina 3 del libretto-programma n. 1 pubblicato dalla Direzione della scuola; agli studenti venne riconosciuto il diritto di iscrizione alle Organizzazioni universitarie dell'epoca e l'uso di un proprio berretto goliardico, e gli stessi furono ammessi al ritardo del servizio militare, quali studenti universitari.

Al termine dei corsi un'apposita Commissione, nominata dal Ministero e composta dai rappresentanti del Governo e dell'Associazione sindacale degli industriali, presieduta dall'accademico Vallauri, esaminò i singoli allievi con l'« esame di abilitazione professionale » e riassunse le sue opinioni in una relazione con la quale venne espresso parere unanime di prosecuzione, e sviluppo dei corsi stessi.

In base a tale relazione, il Ministero, nel giugno 1931, presentò alla Camera dei fasci e delle corporazioni dell'epoca, un progetto di legge per l'approvazione dei corsi di studi per tecnici superiori con programma, anni di stu-

dio e finalità, quali erano fin dal loro inizio. Il progetto di legge, per l'opposizione interessata dell'unico oratore iscritto (il segretario del Sindacato ingegneri), venne ritirato per il timore che si creasse una Scuola concorrente dei Politecnici, soprattutto perchè i diploma'i tecnici superiori erano contesi e subito sistemati dalle grandi industrie per la particolare preparazione tecnica, di cui erano in possesso.

È chiaro che, per quanto sopra esposto, s'impone oggi una definizione giuridica per il riconoscimento di quegli studi superiori sostenuti dai licenziati dai corsi per tecnici superiori, istituiti a suo tempo presso il regio Istituto superiore industriale di Torino.

Evidentemente non si chiede nulla che possa danneggiare le altre categorie di professionisti, ma, in via di sanatoria, si chiede che il provvedimento di eccezione, che riconosce in Italia il diploma di ingegnere conseguito all'estero prima dell'agosto 1923, sia esteso anche al titolo di perito tecnico superiore conseguito nel modo sopra specificato, rendendolo equivalente, agli effetti di legge, al titolo straniero di ingegnere e riconoscendo ai pionieri dei due corsi di tecnici superiori, completati dagli esami finali, il titolo di ingegnere con le relative conseguenze giuridiche dal punto di vista professionale.

D'altro canto il presente disegno di legge fa riferimento specifico anche e soprattutto al regio decreto-legge n. 1960 del 20 ottobre 1932 che, in riferimento al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, alla legge 24 giugno 1923, numero 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 1960, stabiliva che: « gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del Genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

« 1) di aver conseguito la laurea in ingegneria presso una scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto, con successo, i corsi della scuola di applicazione di artiglieria

e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

« 2) di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri in uno o più dei seguenti uffici o stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministero per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente; uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria — comandi del genio — direzioni e uffici, fortificazioni del genio — Ispettorato del genio — uffici e stabilimenti del servizio degli specializzati del genio — Direzione generale del genio — uffici del Genio militare per la Regia Marina — uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare — uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

« 3) di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico ».

All'articolo 2 e all'articolo 3 del detto decreto si concedeva lo stesso beneficio agli ufficiali superiori del Genio navale e delle armi navali ed agli ufficiali superiori del Genio aeronautico e dell'Arma aeronautica.

È evidente, dunque, che gli ufficiali superiori delle tre specialità possono essere abilitati alla professione di ingegnere senza obbligo di esami, solo se hanno espletato determinati incarichi in alcuni settori e uffici.

È indiscutibile che ben si ravvisa a maggior ragione l'opportunità della abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere dei tecnici superiori per varie considerazioni di rilevante valore al riguardo:

a) al termine del corso severo di studi ed a seguito dell'esito favorevole di un esame di abilitazione professionale che si sosteneva dinanzi a una Commissione ministeriale, veniva rilasciato un diploma di « tecnico superiore » che rappresentava il massimo grado esistente

tra le gerarchie tecnico-organizzative della produzione nel campo industriale;

b) l'attrezzatura tecnico-sperimentale del Regio Istituto industriale di Torino era in molti settori superiore a quelli di molti Istituti universitari di ingegneria;

c) il corpo insegnante era in tutto adeguato alla spiccata, fondamentale caratteristica dei corsi: vi figuravano i nomi più noti del campo tecnico delle grandi industrie oltre a quelli di numerosi professori del Politecnico di Torino.

d) la severità e profondità dello studio delle discipline che formarono oggetto dei corsi superiori. Basta accennare, ad esempio, un fatto specifico: la tecnologia, che nei migliori politecnici italiani era trattata da un solo docente, formò per i tecnici superiori oggetto di cinque diversi corsi di studio, affidati ad insegnanti di chiara fama.

I libri adottati per le materie generiche furono di massima i testi in uso nelle Facoltà di ingegneria.

Gli esami finali erano sostenuti innanzi una Commissione di nomina ministeriale, presie-

duta dall'accademico Vallauri e composta in massima parte di docenti universitari.

* * *

Da quanto sopra esposto appare evidente che il disegno di legge, sottoposto alla vostra considerazione, onorevoli colleghi, risponde ad una giusta valutazione del buon diritto dei tecnici superiori, il cui numero è assai limitato — poichè non raggiunge il numero di trenta — soprattutto se si pensi che tutti coloro — e sono pochi — che beneficerebbero del provvedimento legislativo, occupano cariche direttive di rilevante importanza e responsabilità nelle grandi industrie italiane come l'« Alfa Romeo », la F.I.A.T.-Fonderie, « Mirafiori », la « Lancia », la « Stipel », la « Nebiolo », R.A.I., Cantieri metallurgici italiani, Ferrovie dello Stato ecc.

Pertanto — alligando altresì alcuni precedenti giuridici relativi all'abilitazione della professione di ingegnere — si confida, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge, per il profondo senso di giustizia dal quale è pervaso, raccoglierà i consensi di tutti i settori.

ALLEGATO.

PRECEDENTI GIURIDICI
RELATIVI ALLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE

Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1923, n. 157):

« Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ».

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (n. 2537 in Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37):

« Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto ».

Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186 (n. 2472 in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1926, n. 301):

« Proroga del termine per iscrizione all'albo degli ingegneri ed architetti a norma dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1923 ».

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181 (n. 415 in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1927, n. 44):

« Proroga di termine per la iscrizione all'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico ».

Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826 (n. 1129 in Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1927, n. 129):

« Proroga di termini per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

Legge 22 maggio 1927, n. 842 (n. 1142 in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1927, n. 132):

« Conversione in legge del decreto 6 febbraio 1927, n. 181 » (vedi sopra).

Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 (n. 2456 in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1927, n. 277):

« Coordinamento della legge e regolamento sulle professioni d'ingegnere ed architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro ».

Legge 18 dicembre 1927, n. 2536 (n. 114 in Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1928, n. 9):

« Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13 (n. 298 in *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1928, n. 20):

« Proroga del termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e architetti ».

Legge 11 marzo 1928, n. 788 (n. 1203 in *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1928, n. 96):

« Conversione in legge del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 826 » (vedi sopra).

Legge 31 maggio 1928, n. 1486 (n. 1968 in *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1928, n. 164):

« Conversione in legge del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13 » (vedi sopra).

Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331 (n. 930 in *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1929, n. 70):

« Riconoscimento dei diplomi d'ingegnere conseguiti all'estero ».

Decreto ministeriale 12 aprile 1929 (n. 109 in *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1929):

« Proroga del termine stabilito per l'esame delle domande e per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti ».

Legge 27 giugno 1929, n. 1143:

« Conversione in legge con modificazioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, sul riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero ».

Decreto ministeriale 20 ottobre 1929 (*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1929, n. 266):

« Proroga del termine stabilito per l'esame delle domande per l'iscrizione negli albi degli ingegneri ».

Regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2083 (n. 2743 in *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1929, n. 292):

« Provvedimenti relativi all'iscrizione nell'albo degli architetti e degli ingegneri ».

Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565 (n. 874 in *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1930, n. 118):

« Concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero ».

Legge 2 luglio 1930, n. 1007 (n. 1355 in *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1930, n. 180):

« Conversione in legge del regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565 » (vedi sopra).

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regio decreto 23 novembre 1931, n. 1594 (n. 1883 in Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1932, n. 4):

« Disposizioni per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e architetti ».

Legge 26 maggio 1932, n. 622 (in Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1932, n. 140):

« Attribuzione della qualifica di " dottore in scienze forestali " ai diplomati del cessato Istituto forestale di Vallombrosa, del titolo di " dottore in architettura " e " dottore in ingegneria " agli architetti e ingegneri delle nuove provincie e proroga delle disposizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, circa la iscrizione degli ufficiali ed ex ufficiali della Regia Marina alle scuole di ingegneria ».

Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960 (in Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1933):

« Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio Esercito, della Marina e della Regia Aeronautica ».

Decreto ministeriale 16 novembre 1934 (in Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1935, n. 37):

« Norme concernenti la sistemazione degli ingegneri e costruttori navali della Venezia Giulia ».

Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2263 (in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1936, n. 10):

« Modificazione agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto ».

Legge 2 aprile 1936, n. 715 (in Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1936, n. 105):

« Conversione in legge del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2263 » (vedi sopra).

Legge 11 aprile 1938, n. 486 (in Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1938, n. 110):

« Concessione di un nuovo termine agli ex combattenti per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti ».

Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1242 (in Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1938, n. 188):

« Concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero ».

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 5 aprile 1950, n. 280 (in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1950, n. 128):

« Attribuzione del titolo d'ingegnere topografo ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri ».

Legge 16 gennaio 1939, n. 165:

« Conversione in legge del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1242 » (vedi sopra).

Legge 9 maggio 1941, n. 506 (in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1941, n. 142):

« Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti, dei professori di disegno architettonico ».

Decreto ministeriale 10 dicembre 1952 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1952, n. 300):

« Ammissione alle Università degli studi e negli Istituti superiori italiani dei cittadini francesi in possesso del diploma di " baccalauréat " ».

Legge 11 aprile 1935, n. 1392 (in Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1935, n. 179):

« Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi della professione di ingegnere e architetto ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai tecnici superiori che, dopo aver compiuto i relativi corsi superiori, istituiti presso il Regio Istituto superiore industriale di Torino con provvedimento ministeriale in data 7 luglio 1927 a firma Ministro dell'economia nazionale, negli anni scolastici 1927-28 e 1928-1929 hanno conseguito, mediante esame finale di abilitazione professionale, dopo il corso di studi triennale, il diploma di tecnico superiore, viene riconosciuto il titolo di « ingegnere » e possono essere iscritti nei relativi albi professionali.